



NON C'È FINE ALL'INGANNO

Vediamo cosa contiene l'accordo separato

PEGGIORAMENTI NORMATIVI DEL CONTRATTO NAZIONALE IN VIGORE

L'accordo separato interviene su materie normative del Ccnl in vigore, in modo illegittimo e peggiorativo.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il Ccnl in vigore demanda a Fim, Fiom e Uilm di regolamentare la disciplina per le attività stagionali, il premio di risultato e le informazioni.

Fim, Uilm e Federmeccanica hanno deciso di procedere unilateralmente con una soluzione che vale per gli assunti con contratto a termine a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La regolazione individuata per le attività stagionali, di fatto, determina la possibilità di derogare a livello aziendale il diritto del singolo lavoratore ad avere stabilizzato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dopo 36 mesi (max 44 mesi) di contratti di lavoro a termine, attualmente sancito dal Contratto nazionale.

Nell'accordo si stabilisce che l'intensificazione dell'attività lavorativa fino a 6 mesi all'anno è un'attività stagionale, pertanto basta un accordo aziendale in deroga al Contratto nazionale in vigore per determinare che i contratti a termine non saranno mai assunti a tempo indeterminato, al massimo potranno essere richiamati con contratto a termine.

PART TIME

Il Ccnl in vigore prevede una Commissione con poteri negoziali su Contratto d'inserimento, appalti e part time.

L'accordo separato interviene sul part time riscrivendo completamente la norma.

Nei fatti il part time diventa uno strumento funzionale alla flessibilità e all'articolazione della prestazione di lavoro sempre più a disposizione delle esigenze aziendali.

In particolare, la regolazione delle clausole elastiche e flessibili per la variazione degli orari nei Contratti part time avviene senza prevedere per le lavoratrici e i lavoratori il diritto di recesso, e si arriva addirittura a prevederla per gruppi omogenei di lavoratori a seguito di semplice informazione alla Rsu.

La norma transitoria stabilisce l'entrata in vigore della disciplina sul part time al 2012 indicando che per accordo aziendale tale data può essere anticipata.

Fim, Uilm e Federmeccanica così facendo rendono evidente la volontà di utilizzare la contrattazione in azienda per derogare, peggiorandolo, l'attuale Contratto nazionale in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011.

ORARIO DI LAVORO

In sede di stesura (cioè fuori da occhi indiscreti) Fim, Uilm e Federmeccanica intendono mettere mano all'attuale normativa sull'orario di lavoro.

In specifico si vuole in caso di cambio turno e di reperibilità rendere possibile derogare strutturalmente al vincolo del riposo giornaliero di 11 ore previsto dalla legge e dall'attuale Ccnl in vigore.

AMBIENTE E SICUREZZA

Utilizzando l'evoluzione legislativa sono state apportate una serie di modifiche al testo contrattuale tra cui anche limitazioni alla consultazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

REFERENTE PER LA FORMAZIONE

Viene inserita nella normativa in vigore la possibilità che a un singolo delegato a nome di tutta la Rsu sia assegnato il potere di firma per i Piani formativi.

Oltre che illegittima, tale norma indebolisce il ruolo contrattuale della Rsu quale soggetto collettivo eletto da tutti

LAVORO IN COMMISSIONE

Hanno definito dei Gruppi di Lavoro - quindi composti solo da Fim, Uilm e Federmeccanica - su mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, partecipazione dei lavoratori, migranti e diritto allo studio, temi su cui il Contratto nazionale del 2008 in vigore prevede un intervento di tutte le parti firmatarie.

QUOTA CONTRATTO

Fim e Uilm, mentre rifiutano di far votare e decidere alle lavoratrici e ai lavoratori sul loro Contratto nazionale, considerano normale e possibile chiedere 30 euro di quota Contratto a tutti i non iscritti.